

TITOLO V
RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

Relazione introduttiva

Il titolo V, depurato rispetto all'attuale titolo IV delle previsioni rifluite nell'ambito dei doveri deontologici nel processo, si concentra sui "rapporti con i terzi e controparti", valorizzando deontologicamente, in coerenza con quanto previsto dai principi generali, il comportamento anche extra professionale dell'avvocato (artt. 63 e 64); nella formulazione dell'art. 68 (art. 51 dell'attuale codice) è stata inserita una espressa previsione concernente l'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari.

Art. 63.

Rapporti con i terzi

1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.

3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Relazione introduttiva

L'art. 63 ("rapporti con i terzi") si connota, rispetto alla struttura dell'art.56 del codice ancora vigente, per una diversa struttura che privilegia, al comma 1, un generale dovere di correttezza dell'avvocato nei rapporti interpersonali, anche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale in senso stretto e, al comma 2, un altrettanto pregnante regola comportamentale nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le

persone con le quali l'avvocato venga in contatto nell'esercizio della professione.

Nella giurisprudenza disciplinare

► **RAPPORTI INTERPERSONALI.**

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che non provveda all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi incorrendo peraltro nel protesto di cambiali (C.N.F. 13/07/2001, n. 155).

Costituisce comportamento deontologicamente rilevante, in quanto in contrasto con i doveri di correttezza e riservatezza, la condotta del professionista che in una vertenza di licenziamento invia a mezzo fax una comunicazione nella quale vengano attribuiti ai destinatari comportamenti sconvenienti in danno della sua cliente ed offensivi del decoro e dell'onore dei primi, così da permettere a terzi, in particolare ai dipendenti della società datrice, di prenderne visione (C.N.F. 29/12/2008, n. 220).

► **RAPPORTI COI DIPENDENTI.**

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e ometta altresì di provvedere all'adempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti (C.N.F. 25/03/2002 n. 33; 08/06/2001, n. 112).

Art. 64.

Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Relazione introduttiva

L'art. 64 ("obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi") riproduce sostanzialmente la previsione dell'art.59 del codice ancora vigente, optando però per una formulazione più stringente e recuperando il criterio della compromissione della dignità della professione e dell'affidamento dei terzi come parametro alla stregua del quale valutare la ricorrenza dell'illecito deontologico.

Giurisprudenza disciplinare

► INADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI.

Il fatto che un avvocato si sia reso inadempiente per anni a un'obbligazione, sia stato destinatario di un precetto e di un tentativo di pignoramento, e non abbia adempiuto a promesse di pagamento, costituiscono fatti idonei a ledere i beni protetti dalla norma deontologica dell'art. 5, a prescindere dalla notorietà o meno dei fatti e comunque dalla loro diffusione (C.N.F. 15/12/2006, n. 164).

L'art. 59 del codice deontologico ai sensi del quale l'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non intende indicare soltanto un obbligo giuridico, ma soprattutto l'obbligo deontologico di generale adempimento delle obbligazioni assunte, obbligo che dev'essere tanto più sentito quanto più percepito nell'ambito esterno, come nel caso in cui il professionista rilasci cambiali in relazione alle obbligazioni assunte. Ne consegue che il comportamento consistente nel mancato pagamento dei titoli rilasciati, che assume un significato particolarmente negativo a causa della pubblicità che ne viene data dagli organi competenti, costituisce infrazione disciplinare indipendentemente dalla natura "privata" o "professionale" del debito assunto ed indipendentemente dal fatto che si tratti di un debito proprio o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avallo (C.N.F. 21/11/2006, n. 109).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che ripetutamente non adempia alle proprie obbligazioni, rilasci assegni privi di copertura, si faccia più volte protestare (C.N.F. 11/09/2001, n. 178; C.N.F. 12/12/2013 n. 208).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e ometta altresì di provvedere all'adempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti (C.N.F. 25/03/2002, n. 33).

Pone in essere un comportamento in contrasto con i principi di decoro e dignità professionale l'avvocato che, condannato al pagamento di una somma di denaro in favore di un suo cliente, non paghi, e si renda impossidente per sottrarsi alle azioni di recupero nei suoi confronti (C.N.F. 15/12/2000, n. 286).

Art. 65.

Minaccia di azioni alla controparte

1. L'avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.
2. L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
3. L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione introduttiva

L'art.65 ("minaccia di azioni alla controparte") riproduce, anche se con un diverso assetto di formulazione, la previsione dell'art.48 dell'ancora vigente codice.

Giurisprudenza disciplinare

► INTIMAZIONI E DIFFIDE.

Sussiste la responsabilità disciplinare dell'avvocato che in una diffida inviata alla controparte si riserva, in modo sproporzionato e vessatorio, di sporgere denuncia penale in relazione a comportamenti privi di rilevanza penale (C.N.F. 27/10/2008, n. 139).

È consentito al difensore di rivolgere alla controparte l'intimazione a tenere particolari comportamenti (adempimenti) sotto comminatoria di azioni, denunce o altre sanzioni purché non sproporzionate o vessatorie.

Pertanto è deontologicamente corretto il comportamento del professionista che, accortosi di azioni volte a sottrarre beni alla garanzia del creditore suo cliente, abbia minacciato la controparte, in caso di inadempimento, di sporgere querela per il reato di truffa, insolvenza e bancarotta fraudolenta (C.N.F. 08/11/2001, n. 233; v. anche C.N.F. 17/9/2012, n. 116).

► MINACCE DI AZIONI DI TERZI.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che minacci di far entrare nella controversia insorta tra parti diverse un terzo estraneo (un magistrato) al fine di esercitare una ingiusta pressione sulla controparte (nella specie si trattava di una controversia insorta tra appaltatore e subappaltatore in cui il terzo era il committente principale, magistrato in carica) (C.N.F. 29/04/2003, n. 70).

L'avvocato che sveli a terzi l'esistenza di una controversia usando frasi in parte ironiche e in parte minacciose nei confronti della controparte, viola il dovere di correttezza e segretezza a cui ciascun professionista è tenuto. Nella specie l'avvocato aveva appalesato l'esistenza di una controversia rivolgendosi alla controparte con frasi del tipo: "bravo, bravo..., si ricordi che il giorno 19 maggio saremo davanti al giudice... modificherò in suo danno la lettera..." (C.N.F. 10/12/2002, n. 194).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno ai doveri di correttezza e lealtà l'avvocato che notifichi un ricorso per sequestro *inaudita altera parte*, a terzi debitori, ingenerando in questi la convinzione dell'esistenza di un sequestro in effetti non concesso (C.N.F. 03/10/2001, n. 187).

Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che minacci la controparte di divulgare documenti a essa pregiudizievole qualora non accetti la proposta transattiva dallo stesso formulata (C.N.F. 15/12/2000, n. 273).

Art. 66.

Pluralità di azioni nei confronti della controparte

1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Relazione introduttiva

L'art.66 ("pluralità di azioni nei confronti della controparte") è identico, anche nella formulazione, all'attuale art.49.

Giurisprudenza disciplinare

► AZIONI ONEROSE.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che intraprenda un'iniziativa giudiziaria sproporzionata rispetto alle ragioni creditorie del proprio cliente, ed inutilmente onerosa per la parte debitrice e quindi, in definitiva, giustificata unicamente da una finalità emulativa, ed altresì idonea ad ingenerare discredito del debitore dando luogo a dubbi sulla solvibilità dello stesso, dal momento che in tal modo vengono lesi i principi di lealtà e correttezza cui è tenuto il professionista nei confronti non dei soli colleghi avversari ma anche delle controparti (C.N.F. 21/11/2006, n. 112).

Il rifiuto del pagamento parziale, benché costituisca un diritto del creditore a norma dell'art. 1181 c.c., si appalesa inutilmente vessatorio laddove in concreto non risponda a effettive ragioni di tutela della parte creditrice, come quando il difensore di quest'ultima ponga in essere una serie di comportamenti vessatori consistiti in una serie di iniziative aventi strettissima cadenza temporale e tali da aggravare la situazione debitoria della

controparte, nonostante la presenza di una garanzia ipotecaria e dell'offerta di saldo (C.N.F. 18/12/2006, n. 178).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di comunicare al debitore l'esatto ammontare del debito vantato dal creditore suo assistito, e proceda invece alla notifica di un atto di precetto per ottenerne il pagamento (C.N.F. 13/07/2001, n. 159).

Non aggrava la posizione del debitore l'avvocato difensore del creditore che, per il timore di perdere la garanzia del credito per l'ormai prossimo sopravvenire del formale provvedimento d'estinzione di una prima procedura esecutiva e in considerazione del peggioramento del debitore, notifichi un nuovo pignoramento sulle stesse somme su cui era caduto il primo e quindi formalmente ancora sottoposte al vincolo del primo (C.N.F. 15/12/2011, n. 207).

► AZIONI PLURIME.

Viola i doveri di dignità, decoro e correttezza, nonché il precetto di cui all'art. 49 del codice deontologico, il comportamento dell'avvocato che, ottenuto il pagamento della somma dovuta all'esito di un'azione esecutiva, abbia promossa un'ulteriore azione esecutiva per somme non dovute e per spese compensate dal giudice dell'esecuzione (C.N.F. 14/10/2008, n. 113).

Viola elementari regole di solidarietà sociale ed è contraria ai canoni di probità e correttezza, cui l'esercizio della professione forense deve ispirarsi, la condotta del professionista che, pur potendo azionare il credito portato dai titoli con un unico atto di precetto, evitando così di aggravare inutilmente di spese il debitore, intimi nell'arco di pochissimi giorni, in forza di singole cambiali già tutte scadute prima della notifica del primo atto, singoli atti di precetto con il relativo carico di spese (C.N.F. 15/12/2006, n. 165).

Art. 67.

Richiesta di compenso professionale alla controparte

1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Relazione introduttiva

L'art.67 ("richiesta di compenso professionale alla controparte"), sostanzialmente immutato nella previsione di cui al comma 1, richiama, nel comma 2, quanto oggi disposto dall'art.13 comma 8 della legge n.247/2012.

Giurisprudenza disciplinare

► RICHIESTA DI COMPENSO PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO PARTE ALLA CONTROPARTE.
Deve ritenersi esente da responsabilità disciplinare il comportamento dell'avvocato che, quale parte nel giudizio all'esito del quale sia stata emessa in suo favore la condanna di controparte al rimborso delle spese, indirizzi un invito al pagamento delle stesse direttamente alla controparte e non al collega difensore della stessa, trattandosi di richiesta rivolta da una parte a un'altra; invero, altra cosa è l'attività difensiva, altra cosa è la cura dei propri interessi, giacché il contatto diretto tra parti ha regole diverse rispetto a quello tra difensore e parte (C.N.F. 29/05/2006, n. 30).

Art. 68.

Assunzione di incarichi contro una parte già assistita

1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Relazione introduttiva

L'art.68 ("assunzione di incarichi contro una parte già assistita") sostituisce l'art.51 dell'ancora vigente codice deontologico, variandone la rubrica (da "ex clienti" a "parte già assistita") e scandendo, con maggiore precisione ed efficacia, nella successione dei primi 4 commi, i divieti che limitano la possibilità per l'avvocato di assumere un incarico nei confronti di una parte già assistita; nel comma 4 è stata inserita ed aggiunta la parola "conviventi" dopo "coniugi" mentre previsione del tutto nuova è quella del comma 5 che rafforza quella rete di protezione, anche in campo deontologico, della persona minore di età, volendo sottolineare la particolare responsabilità dell'avvocato in questo delicato ambito dell'agire professionale.

Giurisprudenza disciplinare

► AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO EX CLIENTE.

L'art. 51 c.d., oltre al caso di assunzione di incarico contro un ex cliente nel biennio, deve essere applicato in ogni altro caso di violazione del principio deontologico in esame, compresa l'ipotesi (anch'essa prevista dall'art. 51) di non estraneità dell'oggetto del nuovo incarico rispetto a quello espletato in precedenza, valutando caso per caso la sussistenza dell'illecito e quindi tenendo conto del decorso del tempo, della natura della prestazioni professionali rese e soprattutto dell'elemento psicologico (C.N.F. 2/3/2012, n. 37).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viola il dovere di fedeltà l'avvocato che assuma incarichi defensionali contro un ex cliente, nella sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 51 del codice deontologico forense, che deve essere accertata caso per caso rilevando solo l'assoluta posizione di contrasto nel tempo e per l'oggetto nei confronti dell' ex cliente ed essendo invece irrilevante l'assenza di conflitto d'interessi nei confronti del precedente cliente (C.N.F. 25/09/2003, n. 148).

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli art. 37 e 51 del codice deontologico l'avvocato che, assumendo un incarico difensivo contro un precedente cliente, proponga avverso quest'ultimo un'azione giudiziale, ancorché abbia in precedenza redatto, per conto dell'ex cliente e in ordine alla medesima vicenda, un parere sfavorevole alle pretese della parte successivamente assistita (C.N.F. 13/09/2006, n. 51).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l'avvocato che agisca contro un suo ex cliente a pochi mesi dallo svolgimento del precedente mandato (C.N.F. 28/12/2000, n. 300).

Costituisce illecito disciplinare il comportamento del professionista che, appena dismesso il mandato, si accanisca nei confronti dell'ex cliente con denunce-querelle e con richieste di misure cautelari in sede penale e in sede civile, utilizzando elementi a lui noti in virtù del precedente mandato e senza il benché minimo riguardo anche sul piano dei normali rapporti umani, con l'aggravante, inoltre, dell'assenza di qualsiasi, sia pur debole, indizio circa il *periculum in mora* (C.N.F. 05/12/2006, n. 134).

Il professionista che assuma un incarico contro un ex cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 13/07/2001, n. 158).

► USO DI NOTIZIE RISERVATE CONTRO EX CLIENTE.

La responsabilità disciplinare non può essere fondata sul sospetto bensì sulla prova della verità del fatto addebitato, talché la scelta della sanzione deve essere stabilita non già in base al sospetto dell'utilizzo da parte del professionista di notizie riservate ai danni dell'originario cliente nel caso in cui l'incolpato sia provatamente

responsabile solo della colposa dimenticanza del precedente rapporto professionale, a causa della quale abbia promosso una causa contro costui (C.N.F. 21/11/2006, n. 119).

► CAUSE DI SEPARAZIONE O DIVORZIO CONTRO EX CLIENTE.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, in una causa di divorzio, assuma la difesa di un coniuge nei confronti dell'altro che era stato pure suo cliente nella causa di separazione (C.N.F. 27/06/2003, n. 185).

Il comportamento dell'avvocato che presenta, a nome di entrambi i coniugi, ricorso per la separazione consensuale e che assume, successivamente, nella causa di divorzio la difesa di uno dei coniugi contro l'altro, non sempre costituisce illecito deontologico. Occorre infatti considerare, in concreto, ai fini della responsabilità dell'incolpato l'attività posta in essere, in quanto solo un comportamento particolarmente incisivo può ritenersi deontologicamente colpevole, dovendosi in caso diverso escludere la responsabilità. Pertanto l'avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi in una procedura di separazione, assuma la difesa di un coniuge contro l'altro nella fase del divorzio, non pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto se l'attività precedente sia stata di mera assistenza ed egli non abbia in concreto utilizzato circostanze conosciute nella fase precedente (C.N.F. 04/07/2002, n. 92).

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viene meno al decoro e alla dignità professionale l'avvocato che nel caso di mancato pagamento aggredisca, percuota e minacci di azioni sproporzionate il cliente (C.N.F. 11/09/2001, n. 169).
